



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

Prot. 12725

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI DI LORO PROPRIETA' A FAVORE DI LOCATARI MENO ABBIENTI (art. 19 della L.R. 19 febbraio 2016 n. 1).

Il Comune di Cordenons indice il presente Bando pubblico per l'erogazione dei contributi a favore di cittadini che mettono a disposizione alloggi di loro proprietà sfitti da almeno due anni a favore di locatari meno abbienti ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1.

ART. 1 – FINALITÀ E RISORSE

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di promuovere la locazione di abitazioni a favore delle persone meno abbienti. Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 34 della legge regionale 1/2016.

ART. 2 – BENEFICIARI - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono partecipare al presente Bando e richiedere il contributo i soggetti privati proprietari di seconde case sfitte da almeno due anni, ubicate nell'ambito del territorio regionale, aventi alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano

oppure

- cittadino comunitario regolarmente soggiornante in Italia, e loro familiari (D.Lgs. 30/2007 – attuazione direttiva 2004/38/CE)
- cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. 3/2007 – attuazione direttiva 2003/109/CE)
- cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno

b) essere **residente da almeno 24 mesi in Regione Friuli Venezia Giulia** (in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; ai fini del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui alla L.R. 7/2002 art. 2, comma 1);

c) essere **proprietario** dell'alloggio oggetto dell'iniziativa;

d) non aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per l'acquisto o il recupero dell'alloggio oggetto dell'iniziativa;

ART. 3 – INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammesse a contributo le iniziative finalizzate alla locazione dell'alloggio di proprietà, sfitto da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, ai soggetti indicati al successivo art. 4.

La locazione non deve riferirsi a sole quote di alloggio e deve avvenire mediante stipula di contratti in forma scritta debitamente registrati aventi le seguenti caratteristiche:

- durata non inferiore a quattro anni (4+4);
- durata non inferiore a tre anni (3+2);
- copertura mediante apposita stipula assicurativa di durata pari a quella del contratto a copertura degli eventuali danni provocati dall'alloggio medesimo;

Non sono ammessi incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società,

persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado

Alla data della stipula dei contratti di locazione **gli immobili:**

- non devono possedere caratteristiche "di lusso";
- devono avere destinazione di uso residenziale;
- devono possedere i requisiti di agibilità di cui all'art. 27 della L.R. 19/2009.

ART. 4 - DESTINATARI FINALI – LOCATARI

I destinatari finali sono le persone fisiche aventi un **ISEE di importo non inferiore a € 12.000,00 e non superiore a € 20.000,00** e pari ad almeno 4 volte il canone annuo, che adibiscono l'alloggio di cui al comma 3 ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale. Tali condizioni devono rilevarsi dal contratto

ART. 5 - FORMA DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi consistono in contributi da erogare in unica soluzione, una tantum, determinati come di seguito:

a) per i contratti di locazione di durata non inferiore a **quattro anni** con canone annuo non superiore al 25 per cento dell'ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo, il contributo è pari a **2.500,00 euro**;

b) per i contratti di locazione di durata non inferiore a **tre anni** con canone annuo non superiore al 25 per cento dell'ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo, il contributo è pari a **3.500,00 euro**.

Il contributo è maggiorato fino ad un massimo di euro 2.500,00 qualora il proprietario sia intervenuto sull'alloggio - a proprie spese, sostenute e rimaste effettivamente a suo carico - da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda ovvero entro i successivi 4 mesi con lavori edilizi di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b) e d) della legge regionale 19/2009 e relative eventuali certificazioni. L'importo della maggiorazione non può superare la spesa rimasta effettivamente a carico del proprietario.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà riconosciuto ad avvenuta dimostrazione di aver stipulato il contratto di locazione, con le modalità di cui ai precedenti artt. 3 e 4, successivamente alla presentazione della domanda.

L'erogazione del contributo è subordinata all'assegnazione da parte della Regione F.V.G. del relativo finanziamento, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e ad avvenuta accertata osservanza dei requisiti richiesti in capo al soggetto proponente e di quelli riferiti all'iniziativa.

I Comuni fanno pervenire alla Regione le richieste di trasferimento delle risorse necessarie alla concessione ed erogazione dei contributi entro le seguenti scadenze:

- a) dieci marzo, relativamente agli accertamenti avvenuti nei precedenti mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio;
- b) dieci luglio, relativamente agli accertamenti avvenuti nei precedenti mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
- c) dieci novembre, relativamente agli accertamenti avvenuti nei precedenti mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.

In sede di prima applicazione e **per l'anno 2018** i Comuni presentano alla Regione **entro il 31 agosto 2018 il fabbisogno riferito alle domande di contributo presentate dai proprietari fino al 17 agosto 2018.**

ART. 7 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo deve essere presentata su apposito modulo predisposto dalla Direzione regionale competente e reperibile, unitamente al presente bando:

- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) – Sede Municipale (piano terra – portineria);
- sul sito Internet del Comune di Cordenons all'indirizzo: www.comune.cordenons.pn.it.

Il modulo, e tutte le informazioni relative all'iniziativa, è altresì reperibile sul sito della Regione FVG al seguente link: <http://www.regione.fvg.it/rafvq/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA20/>

d) polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni provocati sull'alloggio medesimo. Qualora le risorse assegnate dalla Regione ai Comuni risultino quantitativamente inferiori al fabbisogno rappresentato, i Comuni ammettono a contributo le domande fino ad esaurimento delle risorse assegnate seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Comune controlla, entro 30 giorni, la documentazione presentata e la corrispondenza della stessa con i dati indicati in domanda. Qualora a seguito dell'esame della documentazione presentata si ravvisi l'incompletezza della stessa, ovvero cause che non consentono l'accertamento sull'osservanza dei requisiti richiesti in capo al soggetto proponente e di quelli riferiti all'iniziativa proposta, all'interessato è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di 15 giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa o chiarimenti; entro i successivi 30 giorni il Comune accerta l'osservanza suddetta ovvero provvede al diniego e alla conseguente archiviazione della domanda.

ART. 9 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari sono tenuti a non alienare l'alloggio e a mantenere la destinazione locativa degli alloggi per un periodo di 5 anni dalla data di stipula del primo contratto di locazione.

In caso di rescissione del locatario dal contratto di locazione prima della scadenza della durata degli obblighi di cui sopra il beneficiario, per il periodo residuale di rispetto all'obbligo di destinazione locativa, deve sostituire il locatario entro 180 giorni dalla rescissione con altra persona fisica nel rispetto delle condizioni e requisiti previsti.

L'inosservanza dei tali obblighi comporta la decadenza dal contributo e la restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.

ART. 10 SUCCESSIONE NELL'IMMOBILE

In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario, il contributo si trasferisce e viene erogato all'erede che acquisisce la corrispondente quota o intera proprietà dell'alloggio. Il subentrante deve presentare apposita istanza, in regola con la normativa fiscale sul bollo, al Comune corredata all'atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio.

In caso di cessione della quota o dell'intera proprietà dell'alloggio a seguito di divorzio, separazione legale ovvero di scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto il contributo si trasferisce e viene erogato al coniuge o a una delle parti dell'unione civile o al convivente che ne acquisisce la titolarità. Il subentrante deve presentare apposita istanza, in regola con la normativa fiscale sul bollo, al Comune corredata dall'atto di acquisizione della quota o dell'intera proprietà dell'alloggio.

Ove non sussistano le condizioni per il subentro nel contributo, il contributo è interamente revocato.

ART. 11 CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente bando, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e l'osservanza degli obblighi previsti all'articolo 9.

A tal fine il Comune acquisisce d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal senso, il Comune può procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorità competenti in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione volta all'espletamento di tali controlli.

ART. 12 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.

ART. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In sede di prima applicazione e per l'anno 2018 i Comuni rappresentano alla Regione entro il 31 agosto 2018 il fabbisogno riferito alle domande di contributo di cui al Titolo II presentate fino al 17 agosto 2018.

ART. 14 – INFORMAZIONI AI SENSI L. 241/90, DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Unità Operativa: Servizio Sociale del Comune

Responsabile del Servizio e del procedimento: dott.ssa Michela Fiorot

Informativa sul trattamento dei dati personali – ai sensi

I dati personali forniti dall'interessato nel procedimento contributivo saranno trattati, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso supporti cartacei e informatici ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza e tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.

Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

All'interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e di cui all'articolo 7 del d.lgs 196/2003. Conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l'opposizione allo stesso.

L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, agli indirizzi sotto riportati.

Si evidenzia che l'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti può costituire causa impeditiva all'avvio del procedimento e può comportare l'impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

I dati raccolti saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto e conservati per il tempo previsto da norme di legge o regolamento.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente Informativa, è il Comune di Cordenons, rappresentato dal Sindaco pro tempore.

Comune di Cordenons, Piazza della Vittoria, 1 - 33084 Cordenons - PEC: comune.cordenons@legalmail.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

BOXXAPPS S.R.L.
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 04155080270
VIA TORINO, 180
30172 MESTRE (VE)
TELEFONO: 800893984
e-mail: dpo@boxxapps.com

Soggetto individuato quale Referente per il titolare:

Sig. SIMIONATO Davide
telefono: 800893984
e-mail: dpo@boxxapps.com
PEC: boxxapps@legalmail.it

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta ai seguenti recapiti telefonici (0434/586917 dott.ssa Zanutel – 0434/586919 sig.ra Sbroggiò).

Cordenons, lì **11 GIU. 2018**

f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Dott.ssa Michela Fiorot

